



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA

Dott. Francesco Fiore
Della I sezione civile

Nella causa R.G. n.
promossa da:

G.d.P. dott. Fiore,

contro

E con l'intervento volontario di:

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Preliminarmente va detto che la L.69/'09 ha modificato il primo comma dell'articolo 118, disp. att., c.p.c. per cui *“la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4) del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.*

Si deve in primo luogo dire che non si è reperito un solo precedente che conforti la tesi della compagnia.

AL contrario la Giurisprudenza formatasi in tutta Italia ha

rilevato la nullità delle costituzioni di compagnie che pretendevano legittimazione processuale con un mandato quale quello oggi prodotto.

Tale posizione si sta consolidando anche presso questo stesso Ufficio, e non solo (v. tra gli altri Giudice di Pace di Bologna ordinanza 9 febbraio 2012 est. Camerani, Giudice di Pace di Bologna ordinanza 12 gennaio 2012, est. Caretti, Giudice di Pace di Imola, ordinanza 21 dicembre 2011 est. Bettini, Giudice di Pace di Bologna ordinanza 21 giugno 2011 est. Giurato, Giudice di Pace di Bologna ordinanza 6 giugno 2011, est. Boni, Giudice di Pace di Fidenza sentenza 24 gennaio 2012 n. 34, Giudice di Pace di Chiavasso, Giudice di Pace di Torino, sentenza 10.842 del 28 novembre 2011 est. Polotti di Zumaglia, ordinanza 14 novembre 2011 n. 1.469, Giudice di Pace di Massa, ordinanza 26 settembre 2011, Giudice di Pace di Budrio, dott.ssa Parenti, ordinanza 13 giugno 2011, Giudice di Pace di Torino, ordinanza 1 febbraio 2011).

Si tratta di principi ampiamente vagliati e condivisi dall'ormai consolidata giurisprudenza del Giudice di Pace di Bologna in tema di intervento (con ordinanza del 7 luglio 2010 est. Camerani, ord. del 22 ottobre 2010, est. Caretti; ord. 24 gennaio 2011, est. Tarantino), nonché il Giudice di Pace di Budrio (con sentenza n. 372/2010 est. Parenti).

Il Giudice di Pace di Torino, con Sentenza n. 3871/11 (Pollotti di Zumaglia), in un caso analogo a quello che oggi ci occupa, nel rigettare la domanda di intervento e costituzione ha condannato la compagnia interveniente non solo alla refusione delle spese di lite, ma anche al risarcimento dei danni *ex art.* 96 c.p.c., ritenendo integrati tutti i presupposti richiesti dalla

norma - queste le parole della sentenza - *“a fronte della pretestuosità della domanda che è stata proposta nonostante i precedenti giurisprudenziali anche di questo ufficio e l'infondatezza delle argomentazioni svolte”*.

Tale orientamento vale sia per gli interventi sia per le costituzioni in nome e per conto della compagnia citata.

Invero non si comprende perché – **di fronte alla via maestra del mandato tradizionale** – ci si debba arrovellare, nelle aule di giustizia, peraltro non disoccupate, su questa questione. Infatti la Corte Cost. con sent. 180/'09 ha inteso affermare con chiarezza principi che la compagnia, con il suo comportamento, vorrebbe eludere.

Inoltre non può tacersi il potenziale conflitto di interessi tra le due compagnie, anche con riferimento alla giurisprudenza che si sta formando sul punto che appare tanto rigorosa quanto condivisibile. Infatti la Cassazione con *Sentenza n. 13204 del 26/07/2012* in un caso certo non identico – ma non dissimile sotto il profilo del principio enunciato - ha stabilito che è nulla l'attività processuale posta in essere da un difensore in conflitto di interesse col proprio assistito (la nullità peraltro è rilevabile d'ufficio), investendo la validità della procura e, quindi, il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, valori costituzionalmente tutelati.

PP.QQ.MM

l'intervento dell'assicuratore
e la costituzione - devono essere dichiarati inammissibili con
la conseguente dichiarazione di contumacia della compagnia.

Il giudice di pace